



COMUNE DI OTTANA

PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 18 del 29-06-2021

Oggetto: Approvazione nuovo Regolamento comunale della Tassa sui Rifiuti (TARI).

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **ventinove** del mese di **giugno** alle ore **18:30**, nella sala consiliare del Comune, si è riunito il **Consiglio Comunale** convocato, in sessione Ordinaria ed in Prima convocazione in seduta Pubblica.

All'appello risultano presenti/assenti i Signori:

Saba Franco	P	Bussu Mario	P
Pittalis Stefania	P	Goddi Stefania	P
Soru Sofia	P	Porcu Fabrizio	P
Madeddu Salvatore	P	Soru Gianluca	P
Pittalis Barbara	P	Noli Gianni	P
Denti Marco	P		
Totale Presenti 11		Totale Assenti 0	

Assume la presidenza il Signor Franco Saba in qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Antonina Mattu.

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

La riunione si tiene in presenza, osservando le condizioni di sicurezza previste dalle disposizioni nazionali e regionali in tema di misure anti contagio da COVID-19 mediante l'utilizzo delle mascherine, il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e l'igienizzazione delle mani.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), comprendente al capitolo 4 il regolamento componente "TARI" (Tassa sui rifiuti), approvato con propria deliberazione di n 3 del 21.05.2014, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 e s.m.i.;

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), la quale ha previsto l'abolizione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue componenti relative all'Imposta municipale propria (IMU) ed al Tributo sui servizi indivisibili (TASI), e l'unificazione delle due imposte nella nuova IMU. Restano, invece, confermate le disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI);

Visto il D.lgs. n. 116/2020, di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti, che apportando modifiche al D.lgs. n.152/2006 comporta la necessità di normare alcuni aspetti che hanno riflessi sulla gestione del tributo, per effetto delle nuove definizioni di rifiuto, dell'eliminazione del meccanismo di assimilazione ai rifiuti urbani e dell'introduzione della possibilità per le utenze non domestiche di fuoriuscire dal servizio di privativa comunale;

Richiamati i seguenti atti emergenziali:

- decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»
- decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante: «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
- decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante: «Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Preso atto che l'emergenza sanitaria in corso ha indebolito il Paese nel suo complesso, con ricadute negative e grave disagio economico sulle attività produttive e turistiche e, in generale, sull'intero tessuto socio-economico del territorio;

Considerato che:

- tra i molteplici effetti sulle utenze non domestiche (UND) provocati dall'emergenza epidemiologica vi è stata la sospensione di alcune attività, la limitazione della possibilità di

utilizzo di spazi e locali assoggettati a tassazione e, più in generale, limitazioni imposte alla circolazione e agli spostamenti delle persone per ragioni sanitarie;

- è necessario adottare alcune azioni agevolative per tenere conto, anche ai fini dell'imposizione tributaria, che molti contribuenti, a seguito delle misure restrittive decretate a livello nazionale e regionale, non hanno di fatto esercitato la loro attività o l'hanno esercitata con notevoli limitazioni;
- le azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezionale e straordinario, e rispondono alla precisa finalità di ridurre il prelievo tributario sulla TARI, in ragione della conseguente riduzione di rifiuti a causa delle suddette limitazioni;

Atteso che le riduzioni di cui trattasi avranno efficacia limitatamente all'anno 2021, in conseguenza del perdurare della situazione di emergenza sanitaria e degli effetti diretti ed indiretti;

Richiamato l'art. 6 del D.L. n. 73/2021, che prevede:

"1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.";

Richiamato l'art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 21 maggio 2021, n. 69, che dispone che *"Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del*

piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022”;

Dato atto che, ad oggi, non è stata ancora stata ufficializzata la misura dell'agevolazione riconducibile alle utenze non domestiche assegnata a ciascun ente e che, pertanto, al fine della determinazione della suddetta somma si è fatto riferimento agli importi ufficiosi divulgati da ANCI IFEL e pubblicati sul proprio sito in data 28 maggio 2021, che stimano per il Comune di Ottana la somma di 10.685,00;

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere ad approvare il nuovo Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), efficace dal 1° gennaio 2021, al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economica ed ambientale presente in questo comune, anche in considerazione delle modifiche normative introdotte al D.lgs. n. 152/2006 dal D.lgs. 116/2020 e al fine di disciplinare le ulteriori agevolazioni, nel rispetto della normativa vigente;

Ritenuto in particolare, con riferimento alle misure finalizzate a contenere l'aggravio fiscale nei confronti delle utenze TARI, in ragione della minor produzione di rifiuto conseguenti alle limitazioni imposte alle attività, concedere per la sola annualità 2021 le seguenti riduzioni alle utenze non domestiche:

- riduzione del 51% della tariffa dovuta nell'anno 2021 a favore delle seguenti categorie di utenze non domestiche: 1 (limitatamente ai codici Ateco 85.53 – Autoscuole e 90.04 – Attività ricreative), 4, 5, 10, 12, 13, 16, 17 del DPR 158/1999 attive alla data del 31 dicembre 2020. Nel caso in cui la categoria di tassazione comprenda attività sospese e attività non sospese, la riduzione è riconosciuta limitatamente alle attività sospese, codificate con specifici codici ATECO;
- riduzione del 32% della tariffa dovuta nell'anno 2021 a favore delle seguenti categorie di utenze non domestiche: 2, 9 (escluso il codice Ateco 64.19.10 e i codici Ateco 82 e i codici Ateco 70), 11, 15, 18, 19, 20, 23 (limitatamente al codice Ateco 46.34);

Rilevato che tale forma di intervento, a sostegno delle attività già oggetto delle misure agevolative dello scorso anno, il cui importo complessivo, sulla base delle simulazioni effettuate, è quantificabile in 30.948,18 euro, rientra nelle fattispecie di interventi finanziabili mediante il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune - ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge 147/2013 - previo apposito stanziamento di bilancio destinato alla copertura del corrispondente mancato gettito della TARI, consentendo il mantenimento degli equilibri di bilancio;

Evidenziato che tali misure agevolative a favore delle utenze non domestiche sono assicurate mediante le risorse che verranno assegnate ai sensi all'art. 6 del D.L. n. 73/2021 stimate in Euro 10.685,00 oltre alle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, n. 59033 del 1/04/2021, che ammontano ad 19.813,18 euro, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri alla rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti;

Considerato che il Comune di Ottana rientra tra le eccellenze premiate da Legambiente con l'attestato di Comune Rifiuti Free, in occasione del 3° 'Ecoforum della Sardegna per l'anno 2020.

Ritenuto di applicare per il 2021, per le utenze domestiche una riduzione nella misura del 7% della tariffa TARI al fine di incentivare la popolazione al raggiungimento dell'obiettivo dell'85% di raccolta differenziata, e premiare la virtuosità degli utenti nella differenziazione dei rifiuti, la cui copertura è disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa ed è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, previo apposito stanziamento di bilancio destinato alla copertura del corrispondente mancato gettito della TARI mediante risorse proprie derivanti dall'applicazione di una quota dell'avanzo di amministrazione disponibile e consentendo il mantenimento degli equilibri di bilancio;

Ritenuto altresì di prevedere la riduzione della TARI del 20% per le famiglie che comprendono nel proprio nucleo familiare uno studente universitario fuori sede, con incremento del 5% per ogni ulteriore figlio rispetto al primo a condizione di essere titolari di un contratto di affitto intestato allo studente o al genitore, regolarmente registrato e in corso di validità, di immobile ubicato nella città sede dell'università o paese limitrofo, oppure mediante certificazione attestante la frequenza in presenza al corso di laurea;

Visto il DPR n. 158/1999;

Visto l'art. 52 del D.lgs. 446/1997 e art. 7 del D.lgs. 267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;

Esaminato lo schema di Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che, per quanto non espressamente previsto dal Regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Visto lo Statuto Comunale;

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. n. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile dal Responsabile del Settore Contabile, espressi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e ss. mm., come riportati nel testo al presente provvedimento;

Acquisito altresì il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, (verbale n. 11 del 26/06/2021);

Con voti unanimi e favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema del regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), composto da n. 44 articoli, che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2021, a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 7 del presente dispositivo;

4. di approvare le riduzioni limitatamente per l'anno 2021 della TARI a favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività la riduzione come indicato nell'art. 26 del Regolamento TARI;
5. di dare atto che le riduzioni tariffarie di cui al punto 4) sono stimate complessivamente in 30.948,18 euro e saranno finanziate in funzione delle risorse assegnate di cui all'art. 6 del D.L. n. 73/2021 e, per la rimanente parte, mediante il ricorso alle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, n. 59033 del 1/04/2021, che ammontano ad 19.813,18 euro, consentendo il mantenimento degli equilibri di bilancio;
6. di approvare le riduzioni limitatamente per l'anno 2021 della TARI delle utenze domestiche 2021 come indicato nell'art. 27 del Regolamento la cui copertura è disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa ed è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, previo apposito stanziamento di bilancio destinato alla copertura del corrispondente mancato gettito della TARI mediante applicazione di una quota di avanzo di amministrazione disponibile;
7. di trasmettere la presente deliberazione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il termine di legge previsto per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge;
8. di dichiarare, con separata votazione svoltasi con le modalità e lo stesso risultato della votazione precedente, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Pareri di cui all'art.49 del Decreto legislativo 18/08/2000 n.267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali	
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA	Favorevole <i>Data 24-06-2021</i> Il Responsabile del Settore Contabile <i>Maria Cristina Murdeu</i>
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE	Favorevole <i>Data 24-06-2021</i> Il Responsabile del Settore Contabile <i>Maria Cristina Murdeu</i>

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Presidente
Franco Saba



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Antonina Mattu

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio informatico comunale in data odierna, per 15 giorni consecutivi e sino al 04-08-2021, ai sensi dell'art. 37, comma 3, della L.R. 04/02/2016, nr. 2.

Lì, 20-07-2021



Il Vicesegretario
Dr. Giampaolo Alessandro Satta

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è esecutiva:

dallo stesso giorno in cui la deliberazione è adottata in quanto è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Lì, 20-07-2021



Il Vicesegretario
Dr. Giampaolo Alessandro Satta